



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

Area I OSP

A MEZZO PEC

Varese, 29 giugno 2017

Ai Sig.ri Sindaci
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Presidente della Provincia

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale
Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante Provinciale Vigili
del Fuoco

VARESE

Oggetto: Pubbliche manifestazioni – Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di "Safety".

Si fa seguito alla prefettizia n. 18517 in data 12 giugno 2017, con cui sono state fornite prime indicazioni relative alla necessità di qualificare ed individuare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, i dispositivi e le misure strutturali che garantiscano la *safety* a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Al riguardo, si segnala che gli eventi di cui trattasi possono corrispondere a manifestazioni di qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che coinvolgono l'attivazione di



Prefettura di Varese

Ufficio Territoriale del Governo

competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Per tale ragione le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia e dall'affollamento.*

Va anche osservato che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un *corpus unico* di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (*analisi selettiva*) e di definire le relative modalità applicative (*analisi adattativa*).

Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un approccio flessibile che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi. In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e alla verifica di particolari misure di *safety non può essere esclusivamente connessa al numero di persone presenti.*

Del resto la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.

E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. A tale riguardo, una categorizzazione *di massima* può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicchè, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di *ulteriori elementiche* connotano quel dato



Prefettura di Varese

Ufficio Territoriale del Governo

evento e che richiedono un *ulteriore sforzo previsionale* ai fini dell'individuazione dei *fattori di vulnerabilità* e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, *in prima istanza*, far riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette Commissioni. E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*.

Considerando, più specificamente gli aspetti tecnico-operativi, le indicazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno ribadiscono che il primario quadro normativo di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore – costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 – sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni a carattere statico;
- c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva;

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume altresì particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza.



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento particolarmente rischiose per la *safety*.

Qualora siano indisponibili apparecchiature "*conta persone*", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding* (suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive).

Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "*pass*".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a tener conto di quanto sopra e voler comunicare il contenuto della presente ai Presidenti delle locali Commissioni Comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

IL PREFETTO
(Zanzi)